



# Azienda Sanitaria Locale 2

## Lanciano – Vasto – Chieti

(L.R. 10.03.2008, n. 5)

66100 CHIETI - Via dei Martiri Lancianesi n. 17/19

U.O.C GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA

Direttore: Dott.ssa Maria Grazia Capitoli

e-mail: [assistenza.base@asl2abruzzo.it](mailto:assistenza.base@asl2abruzzo.it)

Chieti - Tel: 0871 358779- fax 0871 357460

Lanciano - Tel: 0872 706746

Vasto - Tel: 0873 308774

Prot. N° 344831- CH

Chieti, 28/06/2012

Trasmissione a mezzo e-mail

Ai Sig.ri Medici di

- Assistenza Primaria
- Pediatria di Libera Scelta

OGGETTO: Recupero quote Fondo di ponderazione Qualitativa anno 2010

L'art. 59 lett. A, comma 4, dell'ACN MMG 23.03.2005, e l'art.58 lett. A, comma 4, dell'ACN per la PLS, prevedono l'istituzione di un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie da incrementarsi ai sensi e per gli effetti del comma 5 degli indicati articoli.

Ad oggi mensilmente, viene corrisposta alle SSLL la quota di competenza, relativa al suddetto fondo, mentre annualmente, ed in unica soluzione, sono state corrisposte a tutto l'anno 2010, anche le quote relative all'incremento derivante dagli assegni individuali resisi disponibili, di anno in anno, per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici.

Con nota del 05 aprile 2012 prot. RA 79452, allegata, il Servizio Regionale di Assistenza Distrettuale Medicina di Base e Specialistica ha inviato la risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla SISAC, in merito all'applicazione dell'art. 9 DL 31.05.2010 n.78 e dell'art.16, comma 1, lett.b e comma 2, del DL 06.07.2011 n.98, agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie di cui al comma 5 dell'articolo 59 (MMG) e dell'art.58 (PLS) dei vigenti ACN.

Veniva altresì trasmessa, con la suddetta nota Regionale del 05.04.2012, quella della SISAC del 04.04.2012 che, sulla base del citato parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze concludeva *"che nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa, delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero"*.

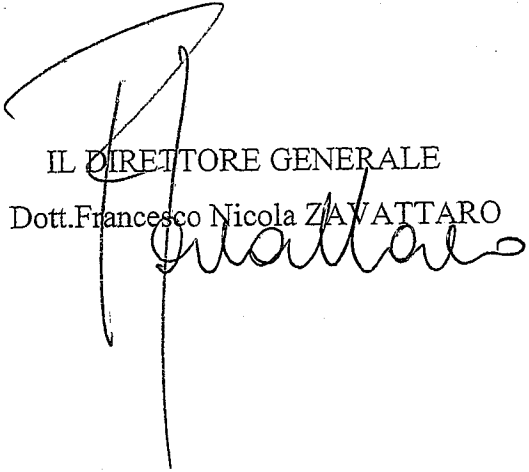
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Azienda si è vista costretta a revocare i provvedimenti relativi agli incrementi già effettuati sui fondi di ponderazione qualitativa dei MMG e dei PLS per gli anni 2010 e 2011 ed a recuperare, **sulle competenze del mese di maggio da corrispondere nel corrente mese di giugno**, le quote relative all'anno 2010 già corrisposte alle SSSL con le competenze di ottobre 2011.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Nicola ZAVATTARO



*Sgr Ottavio + Cope Dott. Circo  
16-04-2012  
VANNT*

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

A.S.L. 2 ABRUZZO LANCIANO-VASTO-CHIETI  
SEDE LEGALE - CHIETI

12 APR. 2012

PROTOCOLLO

2360004

- 5 APR. 2012

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
Servizio Assistenza Distrettuale  
Medicina di Base e SpecialisticaProt. n. RA/ 79452

Pescara,

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
Aziende UU.SS.LL.*Loft - Me Cepital*Al Sub Commissario ad acta  
Dott.ssa Giovanna Baraldi

LORO SEDI

**OGGETTO:** Incremento fondi ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie - applicazione art. 9 DL 31 maggio 2010, n. 78 e art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, DL 6 luglio 2011, n. 98.

Si trasmette, in allegato alla presente e per opportuna conoscenza, la risposta fornita del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione delle disposizioni indicate in oggetto agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie di cui all'art. 59, lett. A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, all'art. 58, lett. A, comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta e all'art. 42, lett. B, comma 2, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità.

L'intera documentazione è reperibile anche sul sito istituzionale della SISAC.  
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini

cdr



Roma, 4 aprile 2012

Prot. n. 282/2012

Agli Assessorati regionali alla Sanità  
SEDI

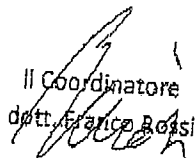
Oggetto: quesito applicazione art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Si riscontra la richiesta formulata da varie Regioni in data 15 dicembre 2011 per rappresentare che in data odierna è pervenuta nota prot. 26186 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al quesito posto dalla scrivente Struttura (Allegato 1) circa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'oggetto in riferimento agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie di cui all'art. 59, lett. A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, all'art. 58, lett. A, comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta e all'art. 42, lett. B, comma 2, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità.

L'interpellato Ministero ha concluso che le richiamate disposizioni finanziarie trovino applicazione anche al personale in rapporto di convenzionamento con il SSN (Allegato 2).

Per tale ragione, dando seguito alla richiesta pervenuta ed acquisito il parere del Ministero competente, si segnala che nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero.

Cordiali saluti.



Il Coordinatore  
dott. Franco Rossi

Allegati: 2

- 1) quesito SISAC
- 2) risposta MEF



|                   |
|-------------------|
| SISAC<br>ENTRA    |
| 04 APR. 2012      |
| Prot. n. 281/2012 |

*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO IX

Roma, 28 MAR. 2012

Alla Struttura interregionale sanitari  
convenzionatiVia Nazionale, 75  
00184 Roma

Prot. N. 26186  
Rif. Prot. Entrata N.  
Allegati:  
Risposta a nota:

e p.c.  
All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 72 del 26 gennaio 2012 con la quale codesta Struttura, in relazione alle disposizioni di cui in oggetto, ha chiesto di chiarire se il generale divieto di crescita dei trattamenti economici sanciti nelle predette disposizioni debba intendersi riferito anche ai fondi per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie, previsti dagli Accordi collettivi nazionali che regolano in rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e i medici con esso convenzionati, con conseguente sospensione, per il periodo 2010-2014, del relativo meccanismo di rideterminazione a seguito della cessazione dei rapporti convenzionali e riassegnazione agli operatori in servizio (articolo 59, lettera A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; articolo 58, lettera A, comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta; articolo 42, lett. B, comma 2, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità).

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

L'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010, nell'ambito della manovra correttiva dei saldi di finanza pubblica, ha introdotto una serie di misure volte al contenimento dei trattamenti economici, anche nella componente

accessoria, dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione per il periodo 2010-2013. In tale ambito, il comma 24 ha, in modo espresso, esteso al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali (di cui al comma 17), nulla disponendo esplicitamente circa la permanenza o meno di meccanismi di automatica rivalutazione di determinate componenti remunerative.

L'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 98/2011 ha previsto la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, mediante l'emanazione di appositi regolamenti: detta disposizione è stata espressamente estesa al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale dal successivo comma 2.

Al riguardo,

- tenuto conto della finalità delle richiamate disposizioni consistente nel contenimento effettivo degli oneri a carico di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni;
- considerato il sostanziale parallelismo fra personale dipendente e il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale circa i riconoscimenti degli incrementi retributivi avvenuti in sede di rinnovi contrattuali/convenzionali,

accedendo ad un'interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni, come prefigurato da codesta Struttura, si può ritenere che le norme riguardanti il contenimento dei trattamenti economici si possano applicare anche al personale convenzionato. Diversamente argomentando si verrebbe a determinare nei fatti un'alterazione -che il legislatore ha comunque voluto escludere quando ha stabilito che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali- del richiamato parallelismo retributivo, con un ingiustificato regime più vantaggioso per i medici convenzionati.

Oltre ciò si osserva che, specificamente per il servizio sanitario nazionale, al fine della rideterminazione in riduzione del relativo finanziamento (1.132 milioni a regime, in attuazione dell'articolo 9, commi 16 e 17, del decreto-legge 78/2010) si è tenuto conto delle due categorie (personale dipendente e personale convenzionato) come un *unicum*, scontando pertanto un trattamento in tutto analogo.

 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Cantò